



STATUTO

“ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA PALAZZO CAPPELLO - CENTRO PER LA RICERCA E IL RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI BAROCCHI E NEOCLASSICI - ENTE DEL TERZO SETTORE”

ART.1

(Denominazione e Sede)

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata **“ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA PALAZZO CAPPELLO - CENTRO PER LA RICERCA E IL RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI BAROCCHI E NEOCLASSICI - ENTE DEL TERZO SETTORE”**, di seguito denominata **“Associazione”**, con sede presso la VILLA GALLARATI SCOTTI nel Comune di Fontaniva (PD), via G. Marconi, n. 61.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con le parole **“Ente del Terzo Settore”** e diventerà **“ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA PALAZZO CAPPELLO - CENTRO PER LA RICERCA E IL RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI BAROCCHI E NEOCLASSICI - ENTE DEL TERZO SETTORE”**.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. Per il conseguimento degli scopi istituzionali,



L'Associazione potrà operare in Italia e all'estero, senza preclusioni; potrà istituire recapiti o momentanee domiciliazioni in ogni luogo, anche presso altre associazioni e/o enti in Italia e all'estero, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo e Oggetto Sociale)

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si prefigge la ricerca, il restauro, la conservazione e la valorizzazione degli apparati decorativi barocchi e neoclassici. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di favorire e sviluppare, con adeguato fondamento scientifico e rigore critico, gli studi sulla storia della decorazione a stucco e con altre tecniche affini, con particolare interesse alle problematiche di restauro.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini, si propone di mettere a disposizione la sede della VILLA GALLARATI SCOTTI come esempio dell'arte dello stucco, secondo la tradizione veneziana, attraverso studi, pubblicazioni, convegni, banca dati, corsi di studio per informatizzazione dei dati delle ricerche e manifestazioni varie, garantendo la visita con adeguati strumenti informativi e con le necessarie norme di tutela.

Scopo ulteriore del centro è quello di favorire la conoscenza delle tecniche dello stucco e affini, nella prospettiva di un loro utilizzo nella realtà odierna al fine di mantenere e sviluppare, secondo nuove estetiche, conoscenze artigianali in via di sparizione e che vedono in Venezia uno dei pochi centri rimasti eccezionalmente attivi.



L'attività dell'Associazione intende conformarsi ai principi sanciti nella "Carta Italiana del Restauro" attualmente vigente e per quanto attiene alle sue specifiche finalità, alla Convenzione UNESCO sulla protezione del Patrimonio Mondiale, Culturale e Naturale. L'Associazione si prefigge di stabilire una collaborazione ed un coordinamento stabili con istituzioni nazionali ed internazionali riconosciute operanti nel campo della conservazione e del restauro di beni culturali, allo scopo di definire strategie ed interventi di comune interesse. L'Associazione può stabilire convenzioni e accordi con altri soggetti, sia pubblici che privati, al fine della realizzazione in tutto o in parte di attività inerenti lo scopo sociale, oltre che accordi di partenariato pubblico-privato secondo le leggi e le normative vigenti e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

ART. 3

(Attività di Interesse generale)

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.



In particolare, l'Associazione esercita le seguenti attività:

1. seminari, convegni, incontri a livello regionale, nazionale ed internazionale;
2. realizzazione di interventi di conservazione e di restauro di beni artistici, culturali ed ambientali siti in Italia ed all'estero;
3. attività editoriali, quali edizioni, ristampe e traduzioni di testi;
4. acquisizione e/o gestione di archivi personali e/o istituzionali di figure collegate al settore della conservazione e del restauro dei beni culturali e della storia dell'arte, nonché di istituzioni operanti nei suddetti settori;
5. progettazione, sviluppo e realizzazione di specifiche banche dati per le finalità dell'Associazione e nell'interesse collettivo della conservazione e del restauro dei beni culturali;
6. realizzazione di interventi che favoriscano la fruizione e la conoscenza dei beni artistici, culturali ed ambientali a strati sempre più ampi di popolazione;
7. promozione di scambi culturali e scientifici a livello nazionale ed internazionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può affiliarsi ad Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali che perseguono scopi affini.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale,



spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii..

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 4

(I Soci)

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.



ART. 5

(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.



Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6

(Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo,
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

e il dovere di:



- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota equivale ad un recesso.

ART. 7

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo, se nominato;
- 5) Organo di Revisione, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per l'Organo di Revisione, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

**(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da un membro del Consiglio Direttivo designato dai membri presenti. È convocata almeno una volta all'anno e, comunque, ogniqualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, che tranne quelli riguardanti le persone che saranno a scrutinio segreto. Le votazioni in Assemblea avvengono per alzata di mano. È previsto altresì l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.



L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti nonché il soggetto incaricato dell'Organo di Controllo;
- approvare il Bilancio su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega,



e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore fino ad un massimo di tre deleghe.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale quando si deve deliberare sull'approvazione del bilancio e in quelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:



- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio di esercizio nonché la relazione delle attività svolte e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.



Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione può essere inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide, anche senza convocazione, qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validità del momento.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può tenersi anche per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il Presidente convoca



l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato ed inserito nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.



Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 14

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite da beni patrimoniali (patrimonio storico-archivistico, patrimonio della biblioteca dell'Associazione, dotazione strumentale);
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..



ART. 17

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20



(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 22

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 23

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali se istituiti;
- e) il registro dei volontari.



I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno ed i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 26

(Assicurazione dell'Associazione)



L'Associazione ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Approvato dall'Assemblea straordinaria in data 31/05/2024.